



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Concetta Maiore

Presidente

Dott. Graziella Parisi

Consigliere

Dott. Enrico Rao

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 461/2019 R.G. promossa

da

[REDACTED] (cf: **[REDACTED]**) rappr. e
difeso dagli avv. **[REDACTED]** e **[REDACTED]**,

appellante

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (cf: 00833920150), già **SERIT SICILIA s.p.a.**,
rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**,

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, (CF
80078750587), anche quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappr. e difeso
dall'avv. **[REDACTED]**;

appellati

Avente ad oggetto: opposizione a ruolo per crediti contributivi.

In data 14.7.2020, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.11.2018, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da Vinci Mortillaro Francesco avverso i ruoli inerenti 15 cartelle esattoriali, intimanti il pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive riferiti agli anni 2000/2009, dato atto che le cartelle risultavano tutte regolarmente notificate e che l'opposizione non era stata proposta nei termini di legge.

Appellava la suddetta sentenza il ricorrente, con atto depositato il 14.5.2019, cui resistevano Riscossione Sicilia s.p.a. e l'Inps.

La causa veniva posta in decisione in data 14.7.2020, ai sensi dell'art 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.) Col proposto gravame l'appellante ha impugnato la sentenza per aver omesso di considerare che col ricorso introduttivo era stata da egli eccepita anche la prescrizione maturata successivamente alle notifiche delle cartelle, eccezione la quale integra motivo di opposizione all'esecuzione, non soggetto ad alcun termine di decadenza.

Costituendosi in giudizio, Riscossione Sicilia s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, in quanto tutte le cartelle oggetto di causa rientrano nella previsione normativa dell'art. 4 d.l. 119/2018, sicchè sono state *ope legis* annullate già alla data del 31.12.2018 e sono state altresì oggetto di sgravio da parte del concessionario.

2.) Ciò precisato, è assorbente il rilievo dello *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 4, comma 1, decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 17 dicembre 2018, n. 136, il quale ha statuito: *“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle*



per le quali e già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 ...”.

Nella specie - come confermato dall'estratto di ruolo aggiornato prodotto dall'agente della riscossione - ciascuno dei singoli “*carichi*” iscritti a ruolo di cui alle cartelle esattoriali oggetto di controversia, computati secondo il criterio prescritto, non eccede il limite di valore fissato dalla norma; il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel comma 4 per i particolari carichi ivi tassativamente specificati.

Lo stralcio del debito opera immediatamente *ipso iure*, espressamente sancendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more - e indipendentemente - della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell'art. 1, comma 1, del decreto legge cit. (cfr., in termini, Cass. 15474/19, tra le numerose altre).

Da tanto discende che “l'annullamento automatico” si pone come fatto impeditivo *ex lege* all'ulteriore corso del processo.

Si giustifica così, quale conseguenza dell'annullamento *ex lege* del debito iscritto a ruolo, la cessazione della materia del contendere (con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata: cfr. Cass. S.U. n. 8980 del 2018), con la compensazione delle spese di lite del presente grado.

Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l'esito della lite (Cass. ord. n. 23175/2015).

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:



dichiara cessata la materia del contendere, rientrando i carichi opposti nella previsione dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018 n. 136;

compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2020.

Il Consigliere estensore

(dott. Enrico Rao)

Il Presidente

(dott.ssa Concetta Maiore)

